



Vincenzo Pacillo

(associato di Diritto ecclesiastico e delle religioni nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)

Dai principi alle regole?

Brevi note critiche al testo unificato delle proposte di legge in materia di libertà religiosa *

SOMMARIO: 1. Il testo unificato delle proposte di legge C. 36 e C. 134 di fronte al principio di laicità – 2. La questione della libertà di propaganda - 3. Libertà religiosa e mutilazioni rituali - 4. Brevi note in tema di tutela della libertà religiosa dei lavoratori, di otto per mille e di crocifissi nelle aule - 5. Considerazioni conclusive - Nota bibliografica.

1 – Il testo unificato delle proposte di legge C. 36 e C. 134 di fronte al principio di laicità

Autorevole dottrina ha già evidenziato come solo una legge sulla libertà religiosa possa rappresentare la piena attuazione dei principi costituzionali che costituiscono il fondamento del Diritto ecclesiastico italiano (Casuscelli). Il pluralismo confessionale e culturale, l'irrilevanza del dato numerico e sociologico per ciò che attiene alla tutela della coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede, il dovere dell'equidistanza e dell'imparzialità dei pubblici poteri nei confronti di tutte le confessioni, la regola della distinzione degli ordini, la doverosa tutela delle minoranze religiose, la legittimità della legislazione promozionale di tutela delle libertà di religione rappresentano indubbiamente gli imprescindibili punti di riferimento attorno ai quali deve ruotare ogni intervento del legislatore che voglia specificare attraverso concrete regole operative le garanzie costituzionali poste a tutela del diritto di libertà religiosa.

Certo, per molto tempo questi principi sono rimasti inattuati, da un lato per l'inerzia del Parlamento, ma dall'altro anche per un diffuso confessionismo di costume che ha di fatto reso impossibile la revisione della legislazione fascista in tema di culti ammessi.

Solo gli ultimi trent'anni del secolo scorso ci hanno posto di fronte ad una serie di processi sociali che hanno avviato il passaggio "da un sistema di regolamentazione del fenomeno religioso incentrato sul valore del confessionismo di stato (...) al nuovo sistema modellato dal costituente sui valori del pluralismo confessionale, della piena

* Contributo destinato alla pubblicazione sul prossimo numero de *Il diritto ecclesiastico*.



uguaglianza, della piena libertà degli individui come delle associazioni” (Casuscelli): sistema in cui la libertà religiosa deve operare in necessaria coordinazione con il principio di uguale libertà dei culti. In questa chiave di lettura, il principio dell’uguale libertà confessionale “segna una linea di non-ritorno ed offre al futuro una duplice garanzia: il divieto alla laicità di farsi giurisdizionalismo antireligioso, e al pluralismo di attuarsi nei termini riduttivi del pluriconfessionismo” (Casuscelli, Domianello).

Il presente contributo intende verificare – per lo meno in alcune parti – se ed in che modo il testo unificato (predisposto da parte del relatore On. Zaccaria ed adottato nella seduta del 4 luglio 2007 dalla I Commissione della Camera dei Deputati) delle proposte di legge C. 36 e C. 134 in materia di libertà religiosa sappia tradurre in regole i principi sanciti dal costituente in materia ecclesiastica.

L’art. 1 del testo in esame richiama opportunamente il principio supremo di laicità dello Stato. Principio di laicità che individua uno dei profili della forma di Stato delineata nella Costituzione della Repubblica¹ - rivelandosi così “coesistente alla forma repubblicana, indissociabile da questa, ed intangibile, ponendosi entrambi come limiti assoluti alla revisione costituzionale” (Casuscelli) – e sintetizza in un’opera di raccordo ermeneutico tutti i principi posti dal Costituente in tema di rapporti tra la Repubblica e le confessioni².

¹ Cfr. C. Cost., sentt. 203/1989; 259/1990; 13/1991; 195/1993; 421/1993; 149/1995; 440/1995; 178/1996; 334/1996; 235/1997; 329/1997; 508/2000; 327/2002; 389/2004; 168/2005: leggibile in www.giurcost.org.

² Di diverso avviso Mons. G. Betori, Segretario generale della CEI, secondo il quale l’ introduzione del principio di laicità “ quale fondamento della legge sulla libertà religiosa, e la correlata disposizione secondo cui a tale principio è data attuazione nelle leggi della Repubblica” sarebbe “singolare e forzata”, giacché tale principio “di recente acquisizione giurisprudenziale, fino ad oggi estraneo al lessico normativo, ... non risulta espressamente sancito né a livello costituzionale, né a livello di legislazione ordinaria”. Peraltro in questa sede va evidenziato che – ormai quasi vent’anni orsono (sentenza n. 203 del 12 aprile 1989) – la Corte costituzionale ha individuato nella laicità un principio costituzionale supremo, il quale caratterizza in senso pluralistico la forma del nostro Stato “entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse” (sentenza n. 440 del 1995). Tale principio impone ai pubblici poteri l’obbligo di salvaguardare la libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale (sentenza n. 203 del 12 aprile 1989); l’obbligo di assumere un atteggiamento “di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose”, ferma restando “la possibilità di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario (art. 7 della Costituzione) e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite intese (art. 8)” (sentenza n. 508 del 13 – 20 novembre 2000); l’obbligo di fornire pari protezione alla coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede quale che sia



La laicità – in quanto “principio supremo” – non si limita a costituire un parametro di legittimità delle leggi ordinarie, degli atti aventi forza di legge e di tutte le altre fonti sublegislative, bensì si spinge sino ad indicare il termine alla cui luce deve essere vagliata la legittimità delle stesse leggi costituzionali e delle leggi di revisione della Carta fondamentale, collocandosi in una posizione gerarchicamente superiore a queste.

Ciò che lascia perplessi, esaminando la proposta di testo unificato del relatore, è l'assenza di qualunque definizione della laicità, quando invece l'enunciazione degli elementi costitutivi del concetto in esame apparirebbe assai opportuna: non dobbiamo infatti dimenticare la destrutturazione semantica della nozione giuridica di laicità operata da parte della giurisprudenza più recente³. Se una simile *definitio* dovesse essere giudicata *periculosa* si potrebbe quantomeno istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'applicazione del principio di laicità nella Repubblica: Commissione chiamata a pronunciarsi sulle implicazioni di detto principio nell'attività legislativa ed amministrativa e sull'interpretazione giurisprudenziale di esso. Non si tratta – si badi – di riproporre acriticamente anche in Italia l'esperienza francese della Commissione Stasi, ma piuttosto di cercare di unire diverse visioni del mondo per creare un accordo sui caratteri fondamentali di un principio supremo dell'ordinamento costituzionale che costituisce un patrimonio di tutti i cittadini della nostra Repubblica. Giova qui ricordare che le commissioni parlamentari d'inchiesta, disciplinate dall'art. 82 della Costituzione, svolgono attività dirette all'acquisizione di conoscenze disposte da una o entrambe le Camere. L'art. 82 Cost. stabilisce che ciascuna camera possa deliberare l'istituzione di un'inchiesta a condizione che: a) la materia sia di pubblico interesse; b) la commissione sia formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari; c) abbia gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria. In particolare, va

la confessione di appartenenza (sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995); l'obbligo di operare la distinzione tra l' "ordine delle questioni civili" e l' "ordine delle questioni religiose" (sentenza n. 334 dell' 8 ottobre 1996).

I predetti obblighi-cardine fanno sì che il principio di laicità sia chiamato a svolgere una funzione interpretativa e parametrica fondamentale all'interno del sistema. Si deve pertanto parlare – anche (e soprattutto) da un punto di vista giuridico – di “laicità necessaria”, nel senso che il rispetto delle quattro regole in cui si struttura il principio di laicità deve essere inteso come condizione necessaria (nella prospettiva del dovere anankastico) perché una legge possa essere giudicata “costituzionalmente legittima” e dunque essere ammessa ad integrare il sistema delle fonti .

³ Vedi in part. Consiglio di Stato, sent. n. 556/2006 e TAR Veneto, sent. n. 1110/2005, entrambe in www.olir.it



evidenziato che l'inchiesta legislativa non è soltanto preordinata a raccogliere le informazioni necessarie per stabilire quali atti legislativi siano opportuni in un dato momento o in relazione a una data materia; essa può avere il limitato fine di accertare la realizzazione dei principi costituzionali in un determinato settore dell'ordinamento giuridico, indicando eventualmente i rimedi alle carenze riscontrate.

Ora, a nostro avviso non vi è alcun dubbio che il problema della corretta definizione e dell'applicazione del principio di laicità sia di pubblico interesse.

I lavori della commissione di inchiesta sulla laicità dovrebbero chiudersi con la compilazione di una relazione, comprensiva delle informazioni acquisite, nonché della valutazione dei fatti accertati e di eventuali proposte. Accanto alla relazione di maggioranza potranno esserci una o più relazioni di minoranza. Alla pubblicazione della relazione dovrebbe seguire un dibattito in parlamento, anche se ciò – in sede di applicazione dell'art. 82 Cost. – avviene sempre più raramente.

Ci si potrebbe anche chiedere – riprendendo un'idea già autorevolmente sostenuta in passato – se una legge sulla libertà religiosa non possa introdurre nel nostro ordinamento una nuova autorità indipendente: un'autorità titolare di una funzione di controllo-regolazione in posizione di indipendenza e neutralità, dotata di poteri di natura referente, che operi allo scopo di garantire la piena attuazione del diritto di libertà religiosa e del principio di laicità dello Stato.

Va in questa sede rammentato che la creazione di autorità amministrative indipendenti risponde ad esigenze di tutela di "bisogni primari della collettività meritevoli di particolari forme di protezione" e, in generale, di interessi di notevole valore (Santaniello).

2 – La questione della libertà di propaganda

L'opera del relatore è particolarmente evidente (e meritoria) in tema di libertà di diffusione delle proprie idee in materia religiosa: si pensi in particolare all'art. 2.1 del testo in esame, che sancisce in via di principio la libertà di diffusione e di propaganda della propria fede religiosa e ripropone quanto disposto dall'art. 5 della legge 1159/29⁴. Ribadire la piena libertà di discussione in materia religiosa non significa soltanto confermare esplicitamente l'esistenza – nel nostro ordinamento – di un principio che è fondamento delle società democratiche, ma anche impedire ai *sysop* delle diverse comunità virtuali in cui si articola la rete

⁴ La presente disposizione non era presente nel testo originario delle PdL Spini e Boato.



internet (si pensi soprattutto alla luce della sempre più ampia diffusione di *blog*, *newsgroup* ed *IRC System* aventi ad oggetto tematiche di carattere religioso) di manipolare la comunicazione religiosa 'filtrando' i messaggi sgraditi.

L'articolo 2.1 deve essere letto in connessione con l'articolo 11, il quale – nel sancire che il servizio pubblico radiotelevisivo garantisce nei suoi programmi l'effettivo pluralismo in materia religiosa e assicura alle confessioni spazi adeguati di trasmissione a garanzia della loro uguale libertà secondo quanto previsto dal contratto di servizio tra la società concessionaria e lo Stato – può indubbiamente aiutare a creare le condizioni per il tramonto di quel pluralismo religioso 'di facciata', che – pur aprendo il sistema di comunicazioni radiotelevisive ad alcune realtà religiose minoritarie – ha di fatto riservato l'accesso al sistema alle confessioni dotate di una più larga base sociale⁵.

L'art. 2.4 del testo unificato – "Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste dagli articoli 19 e 20 della Costituzione" – appare invece discutibile.

Detta disposizione – se interpretata alla lettera – potrebbe portare alla reviviscenza delle (ormai superate) teorie che vedono nella libertà religiosa una libertà privilegiata, rischiando di impedire che essa possa essere conformata anche da restrizioni normative ragionevoli (ossia capace di servire alla tutela degli altri diritti, interessi o valori costituzionalmente protetti che il legislatore intende tutelare) e proporzionate (ossia capace di stabilire una compressione del diritto che non si estenda sino al punto di renderne impossibile l'esercizio e idonea a rappresentare lo strumento normativo che comporti il minor sacrificio possibile per il diritto in questione). La norma rischia inoltre di creare ulteriori questioni ermeneutiche per ciò che attiene al rapporto tra esercizio del diritto di libertà religiosa e norme penali.

⁵ È in questa sede sufficiente rammentare come, nel nostro ordinamento, la legge 14 aprile 1975 n. 103 (modificata dall'art. un. legge 28 febbraio 1980, n. 48) fu posta per garantire espressamente il diritto di accesso (anche) delle confessioni religiose al sistema radiotelevisivo pubblico, «quale condizione necessaria della effettiva e corretta conoscibilità delle confessioni di minoranza e quindi garanzia della loro identità, oltre che del diritto di propaganda riconosciuto dall'art. 19 della Costituzione» (Casuscelli).

La garanzia offerta dal legislatore è rimasta tuttavia per lungo tempo inattuata, e ciò nonostante il Garante per la radiodiffusione e l'editoria abbia (tra l'altro) il compito di realizzare "il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze (...) religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione" (art. 1, 2° comma, legge 223/1990).



3 – Libertà religiosa e mutilazioni rituali

Volendo andare oltre l'art. 2 e riflettere in modo più specifico sulla possibilità di vedere nel testo unificato in materia di libertà religiosa la concreta attuazione dei principi cardine che strutturano il diritto ecclesiastico italiano, l'interprete si rende conto di essere assalito da alcune perplessità. E questo non perché la suddetta proposta di legge comporti una regressione al confessionismo – dovendo anzi ricevere un plauso per l'attenzione che essa dimostra nei confronti dell'evoluzione giurisprudenziale (e dottrinale) che ha caratterizzato il sottosistema del Diritto ecclesiastico italiano – quanto perché il dettato normativo che essa esprime rimane troppo spesso caratterizzato da un'eccedenza di contenuto deontologico. Diverse norme della proposta di legge di cui ragioniamo paiono prive di una specifica formulazione precettiva, e sembrano capaci esclusivamente di fornire direttive interpretative e di suggerire indirizzi programmatici da seguire nell'ambito di un'ulteriore produzione legislativa settoriale (e questa, francamente, non pare una scelta felice).

Si vuole ora porre l'attenzione su altre due norme-principio viziate – a nostro avviso – da eccedenza di contenuto deontologico e da conseguente carenza di portata precettiva.

Si pensi in primo luogo all'art. 3 del testo unificato, che enuncia il divieto di discriminazione non solo senza chiarirne il concetto (ma qui l'interprete potrebbe supplire al silenzio della legge applicando le norme di diritto internazionale richiamate dall'art. 1 ovvero utilizzando i concetti di discriminazione delineati dal D. Lgs. 286/98) ma soprattutto senza prendere in considerazione in alcun modo i rapporti interprivatistici. L'art. 3 diventa così una pleonastica riproposizione dell'art. 3 Cost., incapace di porre criteri fondamentali per nuove azioni dirette a sancire la *Drittwirkung* del principio di uguaglianza senza distinzione di religione.

Viziato da eccesso di contenuto deontologico sembra essere anche l'art. 8.1 del testo unificato nella parte in cui – sancendo quale limite al diritto dei genitori di educare religiosamente i propri figli il rispetto della salute di questi ultimi – nulla afferma in tema di interventi mutilatori derivanti dalla volontà di ottemperare a precetti religiosi predisposti sul minore, quando essi, pur non essendo in grado ledere in via diretta ed immediata la salute di quest'ultimo, possano ripercuotersi in un secondo tempo sul suo quadro nosografico.

Si pensi al problema della circoncisione maschile: pratica che non appare compatibile con il disposto degli artt. 50, 582, 583 c.p. e dell'art.



6 della Convenzione di Oviedo (in forza dei quali il legale rappresentante può consentire validamente al compimento di atti lesivi dell'integrità fisica del minore solo allorché tali atti siano assistiti da una precisa indicazione terapeutica, possano comportare – almeno in teoria – vantaggi concreti per le condizioni psicofisiche del rappresentato e siano compiuti da soggetti abilitati ad esercitare la professione medica), ma che sembrerebbe oggi garantita in forza di un controverso parere del Comitato nazionale di bioetica. È del tutto evidente che tale parere appare oggi una base legale insufficiente a sancire una deroga al diritto all'integrità fisica del minore, soprattutto alla luce della complessità di trovare una giustificazione terapeutica per la circoncisione quand'essa non sia motivata da patologie cliniche documentabili⁶: riteniamo perciò opportuno che il legislatore si attivi per regolamentare con un'apposita norma la materia⁷.

⁶ Allo stesso modo appare arduo affermare che l'ablazione del prepuzio possa migliorare le condizioni psicofisiche del rappresentato, soprattutto alla luce di tutta quella letteratura medica che – negli ultimi anni – sembra evidenziare le complicazioni ed i rischi della suddetta operazione. Il tutto senza dimenticare che – sovente – chi è chiamato ad eseguire l'intervento non è neppure abilitato ad esercitare la professione medica e non può pertanto far fronte a determinate emergenze sanitarie che possono avvenire durante lo svolgimento della pratica né gestire farmacologicamente il dolore che l'infante – a seguito dell'ablazione del prepuzio – è destinato a provare. Per vero, non appare del tutto esente da problemi ermeneutici – anche se autorevolmente sostenuta (Colaïanni) – la teoria secondo la quale l'art. 6 della convenzione di Oviedo non escluderebbe la possibilità che coloro che esercitano la potestà genitoriale sul minore possano validamente acconsentire a pratiche mutilatorie su quest'ultimo compiute quando dette pratiche possano rappresentare un beneficio per la "salute mentale" dell'infradiciottenne. Il ragionamento proposto da tale dottrina pare discutibile soprattutto allorché cita il caso della circoncisione maschile e dei tatuaggi "protettivi di un'alterazione delle funzioni sensoriali e protettive della cute" e li porta come esempio di interventi non necessari a fini terapeutici per i quali "è comunemente riconosciuta l'efficacia scriminante dell'avente diritto che, nel caso dei minori, è quello degli esercenti la potestà genitoriale". Ci sia consentito obiettare a questa osservazione con due considerazioni:

A) Per ciò che riguarda l'efficacia scriminante del consenso degli esercenti la potestà genitoriale nei confronti delle pratiche di circoncisione maschile la questione è giuridicamente controversa. Secondo la Cassazione infatti lo "jus corrigendi" attribuito ai genitori non può mai giustificare condotte che possano provocare lesioni.

La Suprema Corte ha infatti osservato che il nostro ordinamento «bandisce la violenza come strumento educativo, rimarcandone anzi la valenza negativa, contraddittoria e controproducente rispetto al perseguimento del pieno ed armonico sviluppo della personalità a cui il processo educativo mira in una società fondata sul primato di ciascuna persona umana e sulla valorizzazione della sua intrinseca dignità»; il principio secondo il quale l'educazione del minore non può essere esercitata con atti di violenza assurde così – secondo la Cassazione – a «fondamento dell'ordinamento costituzionale della Repubblica, che ripudia la violenza come



4 – Brevi note in tema di tutela della libertà religiosa dei lavoratori, di otto per mille e di crocifissi nelle aule

Il limitato spazio a nostra disposizione consente di esprimere soltanto in termini generalissimi altre due perplessità.

La prima riguarda la questione della partecipazione delle confessioni prive di intesa al sistema di finanziamento pubblico delle Chiese: la facoltà per tutti i contribuenti di detrarre dal proprio reddito imponibile la somma ad una comunità religiosa (entro il limite di 1000 euro) e l'equiparazione delle Chiese iscritte nel registro delle confessioni religiose alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai fini della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche appaiono un passo avanti rispetto al regime giuridico vigente, ma rappresentano provvedimenti comunque

strumento di soluzione dei problemi e delle controversie, non soltanto a livello interstatale, politico e sociale, ma anche interpersonale».

A ciò si aggiunga la considerazione che la citata Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo enuncia tra gli altri diritti fondamentali di cui deve essere ritenuto titolare il minore, il diritto di essere protetto «contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono, negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre è sotto la tutela dei suoi genitori o di uno di essi».

B) Per quanto riguarda piercing e tatuaggi, è vero che l'ordinamento oggi ritiene che il consenso degli esercenti la potestà sul minore abbia efficacia scriminante: ma è altresì vero che, in forza del combinato disposto delle "Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza", (circolare 05.02.1998 n. 2.9/156 e circolare 16.07.1998 n. 2.8/633: "Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore di Sanità relativi alla circolare 05.02. 1998 n. 9/156") deve ritenersi in ogni caso vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del Codice Civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa. I suddetti provvedimenti sembrano proporre una chiara distinzione ontologica tra tatuaggi e piercing da una parte e mutilazioni dall'altra, ritenendo che queste ultime non possano essere soggette al medesimo regime giuridico previsto, appunto, per piercing e tatuaggi.

⁷ Un'apposita norma all'interno della legge sulla libertà religiosa costituirebbe infatti una deroga esplicita al disposto dell'art. 5 c.c. e consentirebbe così ai genitori del (ovvero agli esercenti la potestà sul) minore di esprimere un consenso valido all'ablazione del prepuzio di quest'ultimo. Naturalmente – per essere conforme ai principi ed alle regole costituzionali – tale norma dovrebbe riconoscere la possibilità di operare interventi di circoncisione maschile non terapeutica non solo per motivi religiosi ma anche per motivi filosofici, morali e/o culturali, e dovrebbe in ogni caso richiedere che l'intervento sia compiuto da soggetti abilitati all'esercizio della professione medica in locali capaci di garantire l'igiene e di far fronte ad eventuali emergenze o complicazioni



insoddisfacenti per attuare pienamente il dettato dell'art. 8, I comma, Cost.. Solo una legge dello Stato che aprisse a tutte le confessioni religiose la possibilità di accedere al riparto dello 0,8% IRPEF sarebbe più rispettosa dell'uguale libertà sancita dalla Carta fondamentale.

La seconda perplessità ha per oggetto l'art. 15 del testo unificato nella parte in cui evita di affrontare la delicata questione della libertà religiosa del lavoratore all'interno delle organizzazioni di tendenza.

Giova qui ricordare che l'art. 4 l. 108/90 – che viene solitamente invocato per assicurare ai datori di lavoro *Tendenztraeger* il godimento del cd. "privilegio di esclusione" – non parla né esprime in alcun modo il concetto di "organizzazioni di tendenza". L'eterogeneo gruppo di datori di lavoro a favore dei quali la seconda parte del primo comma della norma ha accordato il cd. "privilegio di esclusione" è distinto tanto per eccesso quanto per difetto dal tradizionale concetto di organizzazione di tendenza. A ciò si aggiunga che l'esclusione dalla tutela reale non è limitata ai lavoratori la cui prestazione abbia qualche rilevanza ai fini della (eventuale) tendenza datoriale, ma si estende fino a riguardare tutti i dipendenti del soggetto non imprenditore che svolga senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, a prescindere dalla mansione da questi effettivamente svolta.

Di fatto, le peculiarità del regime giuridico che regola diritti e doveri del prestatore che operi alle dipendenze di un datore *Tendenztraeger* sono quasi del tutto affidate all'ermeneutica giurisprudenziale: la Cassazione ha sostanzialmente ridefinito l'art. 4 l. 108/90, qualificandolo come disposizione volta alla difesa della tendenza, ed introducendo la distinzione – di cui non vi è traccia nella lettera della norma – tra dipendenti assegnati a mansioni "neutre" e dipendenti con mansioni ideologicamente orientate. Si ritiene opportuno che l'ermeneutica della Suprema Corte possa trovare esplicito riconoscimento in una norma *ad hoc*, anche (e soprattutto) per chiarire entro che limiti sia legittimo il licenziamento di quei lavoratori che – svolgendo la loro attività alle dipendenze di enti confessionali – compiano atti inidonei a ripercuotersi sul corretto adempimento della prestazione ma incompatibili con la morale cristiana.

Positivo invece che nel testo unificato non sia stato riproposto l'art. 18 della PdL Spini: tale norma – nella parte in cui attribuiva al Consiglio di Stato la potestà di formulare il proprio parere (puramente discrezionale) anche sul "carattere confessionale" del gruppo che avesse richiesto il riconoscimento ai sensi degli artt. 16 ss. – non sembrava del tutto compatibile con il principio di laicità dello Stato;



principio dal quale dovrebbe derivare, per i pubblici poteri, il divieto di valutare i principi professati da una determinata confessione religiosa.

Si vogliono infine evidenziare due aspetti del testo unificato relativi al problema della libertà religiosa nella scuola.

L'art. 2.5 del testo unificato pare sancire con chiarezza la libertà di tutte le componenti della comunità scolastica di indossare un abbigliamento conforme a precetti religiosi, con il solo limite che tale abbigliamento consenta ai soggetti abilitati l'identificazione della persona. Questa interpretazione dell'art. 2.5 è del resto l'unica compatibile con i principi sanciti dal 3° comma dell'art. 36 della legge n. 40 del 6 marzo 1998 ("la comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni) e dal 4° comma dell'art. 1 del Dpr n. 249 del 24 giugno 1998 ("la vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale").

Occorre invece evidenziare il silenzio del testo unificato in merito all'ostensione di simboli religiosi all'interno dei locali scolastici. Silenzio che non appare del tutto opportuno, sol che si pensi alle incertezze giurisprudenziali in tema di compatibilità tra presenza del crocifisso nelle aule scolastiche e principio di laicità, cui si accompagnano proposte dottrinali dirette a legittimare l'apposizione di *qualunque* simbolo religioso sulle pareti delle classi scolastiche. *In subiecta materia*, peraltro, il quadro ermeneutico sembra giocoforza condizionato dalle recenti sentenze del Giudice amministrativo, il quale ha riconosciuto il cristianesimo come vettore di valori prepolitici capaci di costruire l'ethos condiviso che mancherebbe all'attuale società italiana. Nell'ottica del Consiglio di Stato il principio di laicità dello Stato non parrebbe escludere che, nel nostro ordinamento, possa esistere un *favor* (non tanto *religionis* quanto) *traditionis religiosae*, ossia una peculiare attenzione (non per i dogmi ma) per i valori veicolati da una determinata tradizione religiosa, i quali non solo potrebbero essere riconosciuti come grandezze di segno positivo, ma addirittura quali estrinsecazioni che fondano l'ethos della Nazione.

Se si ammette la validità di questo assunto, il crocifisso potrebbe rappresentare così la trasposizione in linguaggio iconico dei valori veicolati dalla tradizione cristiana e fatti propri dal Costituente e dal



legislatore: pertanto, esso potrebbe rimanere all'interno dello spazio pubblico, mentre allo Stato – ordinamento sarebbe preclusa la facoltà di imporre l'ostensione di simboli di altre tradizioni religiose, dal momento che questi ultimi sono incapaci di veicolare valori generalmente condivisi dall'ethos nazionale.

Proponiamo pertanto l'aggiunta di un comma all'art. 9 formulato secondo il modello offerto dall'art. 7.3 del *Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen*:

“In considerazione della connotazione storica e culturale della Repubblica e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, in ogni aula scolastica è affisso un crocifisso. Se l'affissione del crocifisso viene contestata da chi ha diritto all'istruzione per seri e comprensibili motivi di carattere religioso e ideologico, il Dirigente scolastico cerca un accordo amichevole. Se l'accordo non si raggiunge, egli deve adottare, dopo aver informato il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, una regola ad hoc per il caso singolo che rispetti la libertà di religione del dissenziente e operi un giusto contemperamento delle convinzioni religiose e ideologiche di tutti gli alunni della classe; nello stesso tempo va anche tenuta in considerazione, per quanto possibile, la volontà della maggioranza”.

5 - Considerazioni conclusive

Vorremmo terminare il nostro contributo con una serie di considerazioni conclusive di più ampio respiro sulle nuove sfide che si aprono alla politica ecclesiastica italiana e sulla necessità assoluta di una nuova legge in materia di libertà religiosa.

Gli ultimi venti anni della storia del nostro Paese sembrano caratterizzati – per ciò che riguarda il ruolo sociale della religione – da due tendenze contrapposte.

La prima riguarda le vicende del processo di secolarizzazione: processo che ha comportato lo sviluppo di un individualismo spirituale caratterizzato dal fatto che gli individui si avvicinano alle credenze di fede in base alle proprie esperienze di vita e non più tramite le grandi istituzioni confessionali, creando così tanti “bricolages” religiosi individuali. Gli italiani non si configurano più nella figura del “praticante” che riceve la sua identità religiosa dalla comunità cui appartiene e dalla famiglia fin dall'infanzia, seguendo pedissequamente i dettami delle gerarchie. Piuttosto essi tendono ad “appartenere senza praticare”, professando una dimensione individuale della propria fede che ritiene solo alcuni dei precetti proposti dalle gerarchie istituzionale,



o addirittura ad "appartenere senza credere", come avviene per non pochi atei o agnostici che «sostengono le ragioni "politiche" ed anche i messaggi evangelici della Chiesa per volgerli ad obiettivi politici che sono loro propri. Quando quei messaggi collimano» (Scalfari).

La seconda è strettamente connessa al fenomeno dell'immigrazione di individui appartenenti a confessioni religiose di recente insediamento nel nostro Paese. A nostro avviso vi è un deficit strutturale nella legge 30 luglio 2002, n. 189: detto provvedimento – che dovrebbe rappresentare la norma quadro in tema di regolamentazione del fenomeno migratorio e dunque stabilire una serie di principi cardine su cui impostare la problematica delle diversità culturali e religiose dei non cittadini residenti – non riesce in alcun modo ad individuare nei migranti qualcosa di diverso da una massa di "forza lavoro" e non prevede strumenti giuridici idonei a creare le basi per una *governance* delle diversità religiose capace di creare integrazione e dialogo interculturale. Certo, la cd. Legge "Bossi-Fini" non ha abrogato il divieto di discriminazione previsto dall'art. 43 del D. lgs. 25 luglio 1998 n. 286: è tuttavia innegabile che tale provvedimento ha posto l'accento più sulla sicurezza che sulle problematiche derivanti dalle differenze culturali e culturali dei migranti; la legge 189/2002 – secondo l'autorevole parere di Doudou Diene, "Special Rapporteur" su razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza della Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite – finisce così per essere un atto normativo che incita alla discriminazione e alla criminalizzazione dell'immigrato e che ha avuto conseguenze estremamente negative sui processi di integrazione degli stranieri perché considera questi ultimi – anche a ragione della loro diversità confessionale - una minaccia per la comunità nazionale.

Di fronte alla «discriminazione istituzionale» avallata dalla Bossi-Fini, e di fronte alla più generale incapacità di governare il processo di trasformazione della società italiana da realtà monoconfessionale a realtà pluriconfessionale ad alto tasso di conflittualità, è del tutto evidente che anche il quadro costituzionale in tema di libertà ed uguaglianza religiosa non poteva che restare drammaticamente inattuato; anzi la filosofia dello scontro di civiltà non ha fatto altro che enfatizzare la schmittiana dicotomia amico/nemico, esasperando l'incompatibilità tra islam (religione praticata da gran parte degli immigrati) e valori della cultura e della civiltà italiana e recuperando - sull'onda della cultura della paura post-11 settembre – le idee cardine



della tradizione cristiana e cattolica del paese come elemento fondante dell'identità nazionale⁸.

Di qui l'exasperazione del contrasto tra cattolici e non cattolici, tra pensatori teo-con/teo-dem e scrittori paladini di un laicismo ostile alla religione; contrasto che non aveva mai raggiunto negli ultimi decenni toni così aspri. Tale conflitto da una parte ha alimentato le voci di chi⁹ vorrebbe invitare le istituzioni ecclesiastiche al silenzio su tematiche di carattere socio-politico; dall'altra esso ha spinto gran parte delle forze partitiche rappresentate in Parlamento ad evitare qualunque possibilità di scontro con la Chiesa cattolica, vuoi attraverso la rinuncia all'esercizio della funzione legislativa, vuoi attraverso la previsione ed il mantenimento di una disciplina di favore soprattutto in materia fiscale.

Il mutato quadro sociale rende di assoluta urgenza la promulgazione di una legge sulla libertà religiosa : in questa situazione confusa, in cui parole come "islamofobia"¹⁰, "xenofobia", "riconfessionalizzazione" rischiano di trovare spazi sempre maggiori, la politica ecclesiastica italiana non può più fondarsi esclusivamente sugli

⁸ «Il est également possible de voir en l'islamophobie la conséquence directe d'une idéologie manichéenne du type 'guerre froide', dominante dans nombre de cercles politiques, intellectuels et médiatiques, qui croit à l'existence d'un conflit entre les civilisations et les religions – le 'nous' face à 'eux', les lumières face à l'obscurantisme, la civilisation face au barbarisme. Ce dogme se résume à une caractérisation hostile de l'islam, dont les valeurs sont décrites comme étant fondamentalement opposées à celles de la civilisation occidentale qui, elle, puiserait ses racines dans le christianisme». (Rapport du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, M. Doudou Diène, sur les manifestations de la diffamation des religions et en particulier sur les incidences graves de l'islamophobie sur la jouissance de tous les droits, UN A/HRC/6/6, 21 août 2007, par. 21)

⁹ Peraltro dimentico del combinato disposto degli artt. 21 della Carta fondamentale e del I comma dell'art. 2 dell'Accordo di Villa Madama, che assicurano ad ogni christifidelis e ad ogni soggetto investito di potestà canonica di magistero la piena libertà di esprimere le proprie opinioni su qualunque argomento, anche di carattere politico.

¹⁰ «Ce terme réfère à une hostilité non fondée et à la peur envers l'Islam, et en conséquence la peur et l'aversion envers tous les musulmans ou la majorité d'entre eux. Il se réfère également aux conséquences pratiques de cette hostilité en termes de discrimination, préjugés et traitement inégal dont sont victimes les musulmans (individus et communautés) et leur exclusion des sphères politiques et sociales importantes. Ce terme a été inventé pour répondre à une nouvelle réalité: la discrimination croissante contre les musulmans qui s'est développée ces dernières années» (NU, rapport sur la diffamation des religions et le combat global contre le racisme, E/CN.4/2005/18/Add.4, par. 13)



interventi della Corte costituzionale o sulla creazione di istituzioni di stampo bonapartista come la “Consulta per l’Islam italiano”¹¹.

Ma vi è dell’altro. Si è detto che la nuova legge sulla libertà religiosa deve nascere con lo scopo di garantire l’attuazione dei principi costituzionali in materia ecclesiastica: ebbene, la realizzazione di questo scopo sembra imporre al Parlamento un’opera di produzione legislativa che rifugga tanto da tentazioni giurisdizionaliste – che vorrebbero controllare con una legislazione speciale, quasi “poliziesca”, i gruppi religiosi di più recente insediamento in Italia – tanto da tentazioni neoconfessioniste. Il rischio è infatti quello che le nuove tendenze teo-conservatrici (prese a prestito da una realtà assai più complessa di quella italiana, quella degli Stati Uniti del dopo 11 settembre) portino il dibattito politico e l’esegesi giuridica della vigente legislazione ecclesiastica da un confessionismo di costume – che pareva superato dalle battaglie per il divorzio e per l’aborto degli anni Settanta, ma che, in realtà, era stato soltanto eclissato dallo sviluppo economico e dal profondo e innegabile mutamento sociale del ventennio 1960-80 – ad un neoconfessionismo istituzionale.

Nello stesso tempo, una nuova legge sulla libertà religiosa deve rifuggire da certe recrudescenze antireligiose cui è oggi dato assistere sia nel dibattito culturale sia all’interno della dottrina costituzionalistica. La Repubblica prospettata dai Padri costituenti è laica, ma vede nelle tradizioni religiose un valore di segno positivo, e nell’esplicitazione del senso religioso un’espressione fondante dello sviluppo della personalità umana. Del resto, le potenzialità contenute nelle tradizioni religiose, particolarmente in quella cristiana, sono state ampiamente evidenziate da studiosi cattolici (Böckenförde) e liberali (Habermas): tali tradizioni rappresentano oggi serbatoi di senso in grado di rinsaldare – di fronte alla crisi del legame sociale nelle democrazie investite dalla retroazione distruttiva dell’individualismo

¹¹ Istituita con un decreto ministeriale nel 2005, presieduta dal ministro dell’Interno e composta da membri designati dal medesimo ministro, la “Consulta per l’Islam italiano” ha il compito di esprimere pareri e formulare proposte sulle questioni indicate dal ministro, fornendo così elementi concreti per la soluzione dei problemi dell’integrazione delle comunità musulmane nella società nazionale, nel pieno rispetto della costituzione e delle leggi.

Di fatto, la Consulta non ha ottenuto, in due anni di vita, nessun risultato apprezzabile. Anzi, il fatto che essa sia stata istituita con un decreto ministeriale e che sia formata da soggetti non eletti dalle comunità islamiche fa dubitare non solo della sua efficacia e della sua rappresentatività, ma addirittura della sua legittimità: la suddetta Consulta sembra infatti porsi in contrasto con l’art. 8 della Costituzione, in forza del quale il dialogo istituzionalizzato con le religioni dovrebbe passare solo attraverso il sistema costituzionale delle intese.



atomistico - la solidarietà civile. Secondo Habermas questa prospettiva «ha certo trasformato il senso religioso originario, ma non l'ha deflazionato e devitalizzato, rendendolo vuoto. Tradurre l'idea di un uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio nell'idea di un'eguale dignità di tutti gli uomini, da rispettarsi incondizionatamente, costituisce un esempio di una tale traduzione salvante. Essa impiega e dischiude il contenuto dei concetti biblici al di là dei confini di una comunità religiosa, fino al pubblico generale di coloro che hanno altre fedi o che non credono».

Anche oggi questo sforzo di liberazione di «potenziali di significato incapsulati religiosamente» può suffragare la tesi che è nell'interesse stesso dello Stato liberale - e non in contrasto con il suo carattere laico - stabilire «rapporti di riguardo con tutte quelle risorse culturali di cui si nutrono la coscienza normativa e la solidarietà dei cittadini». Come autorevolmente notato "lo Stato come persona o come apparato, secondo le note distinzioni dei costituzionalisti, non può che essere imparziale nei confronti dell'eventuale pluralismo religioso presente nella società civile; ma esso non può ignorare il fatto che la società civile, cui è funzionalmente piegato, è attraversata da valori religiosi" (Dalla Torre). La stessa sentenza n. 203 del 1989 ha messo in chiara evidenza che il valore della cultura religiosa ed i principi del cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo italiana "concorrono a descrivere l'attitudine laica dello Stato-comunità, che risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini".

Il Parlamento ha dunque il compito di garantire la realizzazione del quadro costituzionale anche attraverso un'operazione di governance del passaggio dalla società post-confessionista alla società post-secolare, respingendo tanto il laicismo ostile quanto un anacronistico ritorno all'idea di "religione dello Stato". Il potere legislativo dovrà pertanto assolvere il compito di valorizzare il ruolo pubblico delle risorse culturali religiose ed il loro legame con la coscienza normativa tenendo presenti i quattro punti cardinali di quella "mappa ideale" entro cui i poteri pubblici sono ormai (strettamente) vincolati a muoversi per dare piena ed integrale attuazione alle disposizioni del Costituente in materia di libertà di estrinsecazione del sentimento religioso: la fine del "confessionismo in senso cattolico" - sia normativo sia di costume -, la riforma del Concordato lateranense (che, pur discutibile sotto molteplici profili ha eliminato alcune delle più gravi incompatibilità con il testo costituzionale), l'attivazione del



meccanismo delle intese (pur con i suoi limiti endogeni ed esogeni), il principio supremo di laicità.

Certo, per adempiere a questo compito occorre che le forze politiche rappresentate in Parlamento non si adattino a tradurre supinamente in atti normativi i suggerimenti e le indicazioni delle gerarchie ecclesiastiche, ma esercitino il loro potere legislativo (in quanto rappresentanti del popolo sovrano) nel rispetto e per la realizzazione dei valori costituzionali. Il più grande politico cattolico dell'Italia repubblicana, Alcide De Gasperi, immaginava la civiltà cristiana come "una storia da sviluppare e una riserva di valori e di energie morali, consolidate in forme di civiltà, a cui attingere, e di cui la democrazia italiana, come ogni democrazia, aveva assoluto bisogno; la traduzione politica di questi valori concepita come compito dei cristiani, veniva comunque subordinata al rispetto del metodo della libertà" (Scoppola). Da ciò il ruolo del cattolico in politica: non gettare le fondamenta politico/giuridiche per creare un ordinamento confessionista, ma difendere e garantire la missione apostolica della Chiesa nel rispetto, nel confronto e nel dialogo con posizioni ideologiche diverse, ritenendo sì il Vangelo, ma anche la Carta costituzionale come testi fondamentali di riferimento.

Nota bibliografica

Sui principi cardine su cui impernare una nuova legge sulla libertà religiosa cfr. le audizioni di G. Casuscelli, S. Domianello, M. Ventura, A. Marini, N. Colaianni, L. Musselli, G. Dalla Torre, C. Mirabelli, P. Grossi di fronte alla Commissione affari costituzionali della Camera svoltesi a Roma il giorno 11 gennaio 2007 nell'ambito di un'indagine conoscitiva sulla libertà religiosa e liberamente consultabili sul sito <http://www.astrid-online.it/Documenti/Libert--re/Norme-sull/index.htm>.

Sono altresì richiamati – sui suddetti principi – G. Casuscelli, S. Domianello, voce *Intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in Dig. disc. pubbl., vol. VIII, 1993, pp. 518 ss. e G. Casuscelli, *Perché temere una disciplina della libertà religiosa conforme a Costituzione?*, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it) novembre 2007.

L'audizione di Mons. Betori davanti alla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati, avvenuta nella seduta del 16 luglio 2007 è consultabile sul sito <http://www.astrid-online.it/Documenti/Libert--re/Norme-sull/index.htm>

Sulle Commissioni parlamentari di inchiesta cfr. A. Pace, *Art. 82*, in *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, *La formazione delle leggi*, tomo II, Art. 76-82, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 1979. Sulle



autorità indipendenti F. Merusi, M. Passaro, voce *Autorità indipendenti*, in Enc. dir., VI aggiornamento, Milano, 2002, 143 ss., e G. Santaniello, *Autorità indipendenti e funzione giurisdizionale del Garante*, in www.interlex.it. Di sistema a tre livelli per ciò che attiene alla regolamentazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose nell'ordinamento italiano parlano, tra gli altri, E. Vitali, *A proposito delle intese: crisi o sviluppo?*, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1997, 1, pp. 93 ss. e S. Ferrari, *State and Church in Italy*, in G. Robbers (ed.), *State and Church in the European Union*, II ed., Baden-Baden, Nomos, 2005, pp. 209 ss.

Sulla laicità ormai molto ampia la bibliografia: cfr. almeno S. Domianello, *Sulla laicità nella costituzione*, Milano, 1999; S. Prisco, voce *Laicità*, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, vol. IV, pp. 3335 ss.; F. Margiotta Broglio, *La laicità dello Stato*, in *Le ragioni dei laici*, a cura di G. Preterossi, Roma-Bari, 2005, pp. 84 ss.; S. Sicardi, *Questioni aperte nella disciplina del fenomeno religioso: dalla laicità al sistema delle fonti*, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2005, I, pp. 3 ss.; G. Casuscelli, *Le laicità e le democrazie: la laicità della «Repubblica democratica» secondo la Costituzione italiana*, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2007, I, pp. 169 ss.; M. Ventura, *Religione e Democrazia verso il Nuovo*, in *Cosmopolis*, 2006/2, <http://www.cosmopolisonline.it/20061108/ventura.html>; G. Di Cosimo, *Laicità e democrazia*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; L. Elia, *Introduzione ai problemi della laicità*, relazione di apertura del Convegno annuale 2007 dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti, in *Dir. eccl.*, 2007, in corso di stampa. Sulla desemantizzazione del concetto di laicità nell'ordinamento italiano cfr. M. Tedeschi, *Manuale di diritto ecclesiastico*, III ed., Torino, Giappichelli, 2004, spec. pp. 103 ss.

Sui lavori della Commissione Stasi cfr. P. Cavana, *I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia*, Giappichelli, Torino, 2004, e A. Ferrari, *Velo musulmano e laicità francese: una difficile integrazione*, in S. Ferrari (a cura di), *Islam ed Europa. I simboli religiosi nei diritti del Vecchio continente*, Roma, Carocci, 2006, pp. 93 ss. Sulla presenza delle confessioni religiose all'interno delle reti radiotelevisive pubbliche cfr. C. Cardia, *Confessioni religiose e RAI – TV. Considerazioni preliminari*, in AA.VV., *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica*, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 215 ss.; G. Casuscelli, *Libertà religiosa e confessioni di minoranza. Tre indicazioni operative*, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1997, I, pp. 61 ss. (nel citato contributo si ritrova anche la proposta di istituire un'Autorità amministrativa indipendente a garanzia del diritto di libertà religiosa) e A. Guazzarotti, *La religion et les médias en Italie*, in European Consortium for Church-State Research / Consortium européen pour l'étude des relations Églises-État, *The Portrayal of Religion in Europe: The Media and the Arts/Le portrait de religion en Europe: les médias et les arts*, Proceedings of the meeting, Cardiff, November 21-24, 2002, Actes du colloque, Cardiff, 21-24 novembre 2002, Uitgeverij Peeters, 2004, pp. 151 ss.

Sulle questioni attinenti al tema del finanziamento dei culti cfr. almeno R. Astorri, *Finanziamento pubblico delle confessioni e libertà religiosa. La vicenda del*



finanziamento pubblico e il passaggio dallo stato ottocentesco allo stato sociale, in Vita e Pensiero, 5, 2000, pp. 440 ss.; S. Carmignani Caridi, *L'otto per mille dell'Irpef e la XIV legislatura: prospettive «de jure condendo»*, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2006 I, pp. 137 ss.; C. Cianitto, *Il finanziamento delle confessioni religiose in Italia e Spagna: scelte a confronto*, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2006 I, pp. 197 ss.; N. Fiorita, *L'autofinanziamento agevolato: critica di una definizione*, in Il Diritto ecclesiastico, 1997, 2, 1, pp. 518 ss.; N. Fiorita, *Prime riflessioni sulla politica ecclesiastica degli ultimi anni: enti ecclesiastici e agevolazioni fiscali*, in «Diritto pubblico», 2006, pp. 441 ss.; G. Long, V. Di Porto, *Dall'eccezione alla regola: le confessioni non cattoliche e l'otto per mille dell'IRPEF*, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1998, I, pp. 11 ss.; I. Pistolesi, *La quota dell'otto per mille di competenza statale: un'ulteriore forma di finanziamento (diretto) per la Chiesa cattolica?*, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2006, I, pp. 163 ss..

Per la bibliografia in tema di libertà religiosa nel rapporto di lavoro subordinato mi permetto di rinviare a V. Pacillo, *Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa nel rapporto di lavoro subordinato*, Milano, Giuffrè, 2003, come per letteratura sul problema delle mutilazioni religiose mi permetto il rinvio a V. Pacillo, *Le mutilazioni religiose a valenza simbolica nell'ordinamento italiano*, in E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo (a cura di), *I simboli religiosi tra diritto e culture*, Milano, Giuffrè, 2006, che deve essere necessariamente integrata dalle osservazioni e dalle teorie di N. Colaianni, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, Bologna, 2006, spec. pp. 183 ss.

Infine, sulla legge bavarese in materia di crocifisso nelle aule, S. Ceccanti, *E se la Corte andasse in Baviera?* in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Torino, Giappichelli, pp. 1 ss., e G. Mangione, *Il simbolo religioso nella giurisprudenza recente del Bundesverfassungsgericht tedesco*, in *Symbolon/Diablon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, a cura di E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 328 ss.

Le durissime valutazioni del Dr. Diene sulla legge Bossi-Fini sono espresse nel documento A/HRC/4/19/Add.4 dello Human Rights Council pubblicato il 15 febbraio 2007. Per un inquadramento generale dei rapporti tra immigrazione e libertà religiosa cfr. M. Ricca, *Oltre Babele*, di prossima pubblicazione.

Sul ritorno del confessionismo, oltre a F. Margiotta Broglio, *La lezione di Jemolo: attenti al (neo)confessionismo*, in Reset, 90, 2005, sia consentito il rinvio a V. Pacillo, *Neo-confessionismo e regressione*, in E. Vitali (a cura di), *Problematiche attuali del diritto di libertà religiosa*, Milano, 2005, pp. 3-61. I contributi di D. Hervieu-Léger, *La religione nella formazione del legame sociale europeo* e di O. Roy, *Crisi della religione. Rinascita delle religiosità* sono pubblicati nel volume K. Michalski, N. zu Fürstenberg (ed.), *Europa laica e puzzle religioso*, Libri di Reset/Marsilio, Venezia, 2005. I dati sociologici sul cattolicesimo italiano sono desunti da F. Garelli, *L'Italia cattolica nell'epoca del pluralismo*, Bologna, Il Mulino, 2006. Sul tema dell'aumento dei conflitti di lealtà dovuti



alle nuove problematiche derivanti dai processi immigratori cfr. spec. G. Casuscelli, *Le proposte d'intesa e l'ordinamento giuridico italiano. Emigrare per Allah/emigrare con Allah*, in S. Ferrari (a cura di), *Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche*, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 83 ss. e M. Ricca, *Ordinamento giuridico e pluralità religiosa nelle società multiculturali*, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2000, I, pp. 87 ss.

Sul valore positivo riconosciuto all'esperienza religiosa dai Padri costituenti cfr. per tutti G. Casuscelli, *Libertà religiosa e fonti bilaterali*, in AA. VV., *Studi in memoria di Mario Condorelli*, I, 1, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 319 ss. e G. Dalla Torre, *Il fattore religioso nella Costituzione*, Torino, Giappichelli, 1988. Sul ruolo politico e giuridico delle religioni nello Stato laico cfr., più in generale, *Religion as Social Capital: Producing the Common Good*, ed. by Corvin Smidt, Baylor University Press, Waco, Texas, 2003, di cui vogliamo in particolare segnalare i contributi di J. Coleman, *Religious Social Capital: Its Nature, Social Location and Limits* (pp. 33 ss.); R. Wood, *Does Religion Matter? Projecting Democratic Power into the Public Arena* (pp. 69 ss.); R. Wuthnow, *Can Religion Revitalize Civil Society? An Institutional Perspective* (pp. 191 ss.). In ambito europeo cfr. invece E. W., Böckenförde, *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione* (a cura di Michele Nicoletti), Morcelliana, Brescia 2006, J. Habermas, *I fondamenti morali prepolitici dello Stato liberale*, in J. Habermas – J. Ratzinger, *Etica, religione e Stato liberale*, tr. it. a cura di M. Nicoletti, Morcelliana, Brescia 2005, p. 21 ss. Le parole di G. Dalla Torre si riferiscono al contributo *Le "laicità" e la "laicità"*, testo presentato al 56 Convegno nazionale di studio dell'UGCI "La laicità e le laicità, nuovi temi e nuovi problemi", Roma, 8-10 dicembre 2006, Aula Magna della LUMSA. Sulla figura di Alcide De Gasperi amplissima bibliografia. Cfr. almeno P. Craveri, *De Gasperi*, Bologna, Il Mulino, 2006: le parole di Pietro Scoppola citate nel testo sono tratte dalla lectio magistralis "Alcide De Gasperi fra passato e presente", in *Il Trentino*, n. 265, settembre 2004.